



Bruxelles, 2 settembre 2022
(OR. en)

11907/22

ENER 405
ENV 814

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. Comm.:	11427/22
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX recante rettifica della versione tedesca del regolamento (UE) 2019/1781 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti - Decisione di non opporsi all'adozione (procedura di regolamentazione con controllo)

1. La misura prevista è conforme al parere del comitato competente; la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio, per controllo, il progetto di misura in oggetto¹, secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio². Poiché la Commissione ha presentato il progetto di misura il 12 luglio 2022, il Consiglio dovrà decidere se opporsi all'adozione entro il 12 ottobre 2022.

¹ Doc. 11427/22.

² Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

2. Le delegazioni sono state invitate a trasmettere eventuali osservazioni su questo fascicolo entro il 16 agosto 2022 e non hanno segnalato ragioni per opporsi al progetto di misura in questione per i motivi riportati nella decisione 1999/468/CE, ossia il fatto che il progetto di misura:
- eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base;
 - non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base o
 - non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità.
3. Si propone pertanto al Coreper di raccomandare al Consiglio di confermare che non vi sono motivi che giustifichino un'opposizione al progetto di misura. Ne consegue che, salvo opposizione da parte del Parlamento europeo, la Commissione può adottare la misura proposta, conformemente all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera d), della decisione 1999/468/CE del Consiglio.
-